



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA  
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

nel procedimento nei confronti di:

**[REDACTED]** attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma in regime speciale ex art. 41 bis o.p.,  
avente ad oggetto: **diniego integrazione modello 72 con pasticceria fresca**  
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **13.09.2024**  
ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Il **[REDACTED]** ha proposto reclamo, in data 12.09.2022, avverso il diniego opposto da parte della Casa di Reclusione di Parma alla sua richiesta di poter integrare l'elenco dei generi alimentari inseriti nel Modello 72 anche con la pasticceria fresca.

Nel reclamo, l'interessato deduce che il Modello 72 della Casa di Reclusione di Parma consente, allo stato, il solo acquisto di prodotti di pasticceria assortita preconfezionata, a differenza di altri Istituti penitenziari in cui viene invece consentito l'acquisto anche di prodotti di pasticceria fresca.

La Casa di Reclusione di Parma ha fatto pervenire propria nota in data 26.03.2024 nella quale rappresenta quanto segue. La circolare n. 3676/6126 del 02.10.2017, avente ad oggetto "Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis o.p.", prevede all'art. 7 un apposito elenco di tutti gli articoli consentiti sul Modello 72, in conformità del quale, la Casa di Reclusione di Parma ha provveduto a predisporre un Modello che non prevede la somministrazione di pasticceria fresca ma solo di pasticceria assortita preconfezionata.

Il Modello 72 è stato ulteriormente ampliato a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 12.10.2018 che ha eliminato il divieto di cottura di cibi originariamente previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f, o.p.

La scelta di somministrare la pasticceria assortita preconfezionata, diversamente dai prodotti freschi, è stata attuata poiché questi ultimi prodotti devono essere somministrati nella stessa giornata, attività che non può essere garantita dalla Direzione della Casa di Reclusione di Parma per il tramite dell'impresa di mantenimento. La somministrazione nella giornata successiva alla

consegna, oltre a far perdere le proprietà organolettiche, potrebbe essere rischiosa per la salute. Peraltro, per garantire adeguati standard di igiene e sicurezza alimentare, i prodotti freschi devono essere conservati e trasportati in apposite strutture che garantiscono temperature predefinite che, ove non assicurate, sarebbero rischiose per la salute pubblica e per tali pericolose per l'ordine e la sicurezza dell'Istituto.

Tenuto conto che il reclamo di cui all'art. 35 bis o.p. deve avere per oggetto l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e del relativo regolamento di esecuzione, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, si ritiene che, nel caso in esame, non ricorra alcun pregiudizio per il diritto del detenuto ad una sana e adeguata alimentazione ai sensi dell'art. 9 o.p., tenuto conto del fatto che non vi è un limite assoluto all'acquisto di prodotti di pasticceria ma solo relativamente alla pasticceria fresca, restando invece garantito l'acquisto di pasticceria preconfezionata. D'altro canto, le motivazioni che giustificano la scelta della Casa di Reclusione di Parma di non inserire nel Modello pasticceria fresca risultano coerenti alla luce delle risorse disponibili e dell'impossibilità effettiva, per il tramite dell'impresa di mantenimento, di somministrare i prodotti nella stessa giornata, anche alla luce dei rischi che comporterebbe per la stessa salute del detenuto la somministrazione nel giorno successivo.

Il reclamo è pertanto infondato e non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 35 bis, 69 l.p.; 666 ss., 677 ss. c.p.p.,  
sentito il parere del pubblico ministero**

1. **Rigetta** il reclamo proposto da 
2. **Manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

*Così deciso in Reggio Emilia, il 13.09.2024*

Il Magistrato di sorveglianza

*Elena Banchi*  
*Eva Pianta*

Depositato in Cancelleria

R.E. 7 SET 2024

Assistente Giudiziario  
Dott. Vincenzo De Mare